

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 dicembre 2007 - Deliberazione N. 2239 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario – **Programma Operativo FESR 1995-1999: Misura 3.1 - Azione 3.1.1 "Incentivi agli investimenti turistici". Presa d'atto e contestuale esecuzione della sentenza n. 11196-2005 adottata in Napoli dal TAR Campania - III Sezione, e della decisione n. 966-2007 emessa dal Consiglio di Stato - V Sezione: annullamento della graduatoria riferita all'annualità 1997, già approvata con Deliberazione G.R.C. n. 7162 del 3.11.1999.**

PREMESSO

- che, con Decisione C (95) 2275 del 28.9.95, la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Plurifondo (P.O.P.) 1994-1999 per la Regione Campania;
- che il Programma Operativo FESR 1995-1999 (P.O. FESR), articolazione del suddetto P.O.P., è stato pubblicato nel B.U.R.C. n. 61/Bis del 27.12.1995;
- che sul BURC 29/bis del 16/06/1997 veniva pubblicato il Bando di Gara (*lex specialis*) e la modulistica delle annualità 1997 e 1998 relativo al P.O. F.E.S.R. 1995/1999 Misura 3.1 - Azione 3.1.1 "Incentivi agli investimenti turistici";
- che a seguito della pubblicazione del detto Bando pervenivano n°502 istanze di finanziamento;
- che in conformità all'art. 6 del Bando di Gara veniva istituito un Nucleo di Supporto Operativo interno all'assessorato al Turismo, con lo scopo di eseguire una selezione dei progetti ammissibili a valutazione per l'eventuale assegnazione degli "Incentivi agli investimenti turistici" relativamente all'annualità 1997;
- che sul BURC 24 del 4/05/1998 veniva pubblicato il Decreto del Presidente della G. R. C. n°4432 dell'8/04/1998 che, tra l'altro, nel prendere atto dei lavori d'istruttoria svolti dal Nucleo di Supporto Operativo interno, *ammetteva alla valutazione di merito i progetti di cui all'allegato A* (in numero di 142 e tra di essi anche quello de "La Lanterna s.p.a. di Villaricca"), mentre *non ammetteva alla valutazione di merito 362 progetti* precisando che "*i progetti non ammessi alla valutazione di merito sono risultati all'esame del Nucleo ... carenti di documentazione e/o dei requisiti previsti dal Bando*" e che, comunque, agli stessi veniva concessa la possibilità di chiedere il riesame avverso le motivazioni di esclusione;
- che con D.P.G.R. n°14918 del 06/11/1998 veniva istituito un Nucleo di Valutazione con il compito di valutare le 259 istanze di riesame inoltrate avverso l'esclusione decisa dal precedente Nucleo e di elaborare nuovi criteri per l'assegnazione dei punteggi al fine di predisporre apposita graduatoria, nonostante che "*i parametri per l'attribuzione dei punteggi non avrebbero potuto essere rielaborati dopo che i progetti erano stati conosciuti dall'organismo esaminatore ...*";
- che sul BURC 75 del 22/11/1999 veniva pubblicata la deliberazione n°7162 del 3/11/1999 mediante la quale la Giunta Regionale nel prendere atto della graduatoria predisposta dal suddetto Nucleo di Valutazione ed in virtù delle risorse economiche disponibili, stabiliva di finanziare i progetti utilmente graduati dal n°1 al n°186 incluso, impegnava la relativa spesa ed, infine, concedeva la possibilità di ulteriore riesame da parte del Nucleo di Valutazione "per i soli casi di errore materiale";
- che con ricorso 1193/2000 "La Lanterna s.p.a. di Villaricca" impugnava la Deliberazione n°7162 innanzi al Giudice Amministrativo, in quanto il progetto presentato dalla ricorrente risultava graduato al 245° posto e, quindi, in posizione non utile al finanziamento;

- che sul BURC 38 del 7/08/2000 veniva pubblicato il Decreto Dirigenziale n°32 del 14/07/2000 mediante il quale, il Settore Alberghiero, nel prendere atto del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione, a seguito delle verifiche effettuate sui ricorsi presentati, riformulava ulteriormente la graduatoria che veniva adottata come definitiva e provvedeva al finanziamento per la tipologia A dalla 1^a classificata alla 192^a inclusa mentre i progetti riferiti alle altre tipologie erano tutti finanziati;
- che con ricorso 9893/2000 “La Lanterna s.p.a. di Villaricca” impugnava anche il detto provvedimento Dirigenziale n°32 in quanto la stessa era collocata in posizione non utile per il finanziamento (225° posto) mentre nell’elenco delle pratiche ammissibili contenuto nel citato D.P.G.R. n°4432/1998 era stata collocata al 109° posto su 142 progetti ammessi;
- che in data 29/08/2001 la Giunta Regionale, mediante deliberazione n°4009, autorizzava lo scorrimento del 20% sul costo complessivo della misura 3.1 azione 3.1.1 relativamente alle annualità 1997 e 1998 e, specificatamente, per l’annualità 1997 a detto scorrimento veniva assegnata la somma di £ 35.956.760.130 e, contemporaneamente, stabiliva di scorrere ulteriormente la graduatoria, in caso di sopravvenute revoche o economie di spese da parte dei beneficiari ...;
- che con Decreto Dirigenziale n°095 del 6/03/2001 e con Decreto Dirigenziale n°185 del 23/06/2002, veniva concessa “una proroga a tutto il 30 giugno 2002 per l’ultimazione dei lavori da parte degli operatori ammessi ai finanziamenti dei POP FESR Campania 94/99 Misura 3.1. – Azione 3.1.1.”;
- che con nota prot. 2003.0033319 del 24/03/03, il Settore Alberghiero riscontrando apposita istanza de “la lanterna s.p.a. di Villaricca” al fine di ricevere formale comunicazione in merito alla concessione del contributo precedentemente assegnato ed accettato con nota acquisita dal Settore Alberghiero il 4/06/2001, attestava che per l’annualità 1997 “... sono state impegnate e spese tutte le risorse finanziarie aggiuntive ... risultando così preclusa ogni possibilità di scorrimento ulteriore della graduatoria”;
- che, con motivi aggiunti in corso di giudizio, in data 28/04/2003 “La Lanterna s.p.a. di Villaricca” impugnava, innanzi all’A. G. Amministrativa detta nota 2003.0033319 del Settore Alberghiero;
- che con sentenza n°323 del 2/04/2004, la 3^a Sezione del T.A.R. Campania disponeva la riunione del ricorso di cui al n°9893/2000 R.G. a quello di cui al n°1193/2000 R.G.;
- che con Ordinanza collegiale n°729/04 del 21/09/2004, la suddetta 3^a Sezione disponeva la nomina del Commissario ad acta per l’esecuzione della richiesta istruttoria alla Regione Campania, in merito al mancato deposito degli atti precedentemente richiesti;
- che con Decreto del Presidente Giunta Regionale della Campania n°000032 del 27/01/2005 veniva nominato *il commissario ad acta*, il quale provvedeva ad acquisire, tra l’altro, il rendiconto finale del P.O. F.E.S.R. 1995/1999 Misura 3.1 - Azione 3.1.1 “Incentivi agli investimenti turistici”, relativo all’annualità 1997, mentre, così come risulta dalla stessa sentenza 11196/05 “... continuano a mancare i verbali e le schede istruttorie redatte dal Nucleo di Supporto Interno, la relazione sui tempi di realizzazione dei progetti, ... Infine, elemento di non poco rilievo è che le schede di valutazione sono sempre carenti della firma del Presidente e del Segretario e sono, pertanto, inficiate da nullità”.
- che con ordinanza n°348 del 4/04/2005 la 3^a Sezione liquidava il compenso spettante al Commissario *ad acta* incaricato;
- che alla pubblica udienza del 30 giugno 2005 la causa passava in decisione;

CONSIDERATO

- che con sentenza n°11196/05 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, 3^a Sezione, definitivamente pronunciandosi sui ricorsi n°9893/2000 e n°1193/2000 proposti da “La Lanterna S.p.a.” Ristorante-Hotel, così dispone:
 - a) *dichiara improcedibile il ricorso di cui al n°1193/2000 R.G. per sopravvenuta carenza d’interesse;*
 - b) *accoglie il ricorso di cui al n°9893/2000 R.G. e, per l’effetto, annulla la graduatoria impugnata nei sensi di cui in motivazione e con salvezza per gli ulteriori provvedimenti amministrativi;*
- che, avverso, la Regione Campania proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato, per la riforma della sentenza 11196/05;
- che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, 5^a Sezione, con decisione n°966/2007 del 19 dicembre 2006, nel dichiararlo infondato, ha respinto il ricorso della Regione appellante “... e condanna la regione Campania al pagamento delle spese processuali, liquidate in quattromila euro a favore della società La Lanterna-Hotel Ristorante, in duemila euro a favore della società Europa Palace di Anacapri”;

RITENUTO per quanto innanzi, nonché in conformità alle disposizioni fornite dall’A.G.C. Avvocatura, con nota n. 364553 del 20/04/2007, in merito agli adempimenti da porre in essere in esecuzione delle citate sentenze,

- di dover prendere atto ed uniformarsi al disposto del Giudice Amministrativo mediante annullamento della Deliberazione G.R.C. n°7162 del 3/11/1999 avente ad Oggetto: “Presenza d’atto delle risultanze dell’attività del nucleo di valutazione – Approvazione della graduatoria dei progetti idonei”;
- di dare mandato al Dirigente del Settore 02 “Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre Attività di Supporto Turistico” dell’A.G.C. 13 “Sviluppo Attività Settore Terziario” di porre in essere gli atti conseguenziali al fine di ottemperare alle disposizioni del giudice amministrativo;

VISTO

- il Bando di Gara e la modulistica delle annualità 1997 e 1998 relativo al P.O. F.E.S.R. 1995/1999 Misura 3.1 - Azione 3.1.1 “Incentivi agli investimenti turistici”, pubblicato sul BURC 29/bis del 16/06/1997;
- la sentenza n°11196/2005 emessa dal TAR Campania, Napoli, 3^a sezione;
- la decisione n°966/2007 adottata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, 5^a sezione;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte;

1. di prendere atto della sentenza n°11196/2005 emessa dal TAR Campania, Napoli, 3^a sezione e della decisione n°966/2007 adottata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, 5^a sezione;
2. di annullare, per l’effetto ed in esecuzione del predetto giudicato, la Deliberazione G.R.C. n°7162 del 3/11/1999 avente ad Oggetto: “Presenza d’atto delle risultanze dell’attività del nucleo di valutazione – Ap-

provazione della graduatoria dei progetti idonei”;

3. di dare mandato al Settore 02 “Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre Attività di Supporto Turistico” dell’A.G.C. 13 “Sviluppo Attività Settore Terziario” di porre in essere gli adempimenti conseguenziali al fine di ottemperare alle disposizioni del giudice amministrativo avvalendosi del supporto dell’ex Responsabile della Gestione del P.O. FESR Campania, annualità 1995/1999, già Presidente del Nucleo di Valutazione, nominato ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. n. 14918 del 06.11.1998;

4. di inviare il presente atto per gli adempimenti di rispettiva competenza: all’A.G.C. 13 “Sviluppo Attività Settore Terziario”, all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”, all’A.G.C.04 “Avvocatura”, al Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre Attività di Supporto Turistico”, al Settore “Entrate e Spesa di Bilancio”, al Settore “Studio e Gestione Progetti UE” e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Segretario

D’Elia

Il Presidente

Bassolino